

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MEDIANTE ISTITUZIONE DI UFFICIO COMUNE

L'anno 2009, il giorno trenta, del mese di settembre, nella sede comunale di San Romano in Garfagnana, fra:

- COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA, nella persona di Dott. Pier Romano Mariani nato il, non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di San Romano in Garfagnana, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33, del 29.09.2009;

- COMUNE DI CAMPORGIANO, nella persona di Biagioni Tiziana nata a il, non in proprio, ma nella sua qualità di Vice Sindaco del Comune di Camporgiano, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 50, del 29.09.2009;

COMUNE DI VAGLI SOTTO, nella persona di Pellinacci Mirna nata a il, non in proprio, ma nella sua qualità di Assessore Comunale del Comune di Vagli Sotto, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36, del 25.09.2009;

COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA, nella persona di Santini Gian Franco nato ail, non in proprio, ma nella sua qualità di Vice Sindaco del Comune di Villa Collemandina, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, del 25.09.2009;

PREMESSO:

CHE l'art. 33 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, testo unico delle Leggi degli Enti Locali, prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

CHE la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 "T.U. in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" prevede che il Comune è titolare delle funzioni amministrative

in materia di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o più o tutti i Comuni compresi nella zona socio sanitaria di cui all'art. 19 della legge regionale 3 Ottobre 1997, n. 72, anche attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CHE la Legge 16 agosto 2001 n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni", e successive modifiche ed integrazioni ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzione e servizi da parte dei Comuni;

CHE le deliberazioni della GRT n. 238/2004 e n. 273/2004 come modificate con deliberazione n. 601 / 2004, in attuazione della L.R. n. 40/2001, prevedono forme di incentivazione delle gestioni associate;

CHE, ai sensi dell'art. 5 della LR 40/2001, con delibera CRT 225/2003 è stato approvato il programma di riordino territoriale il quale individua i livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi;

CHE con deliberazione della Giunta Regionale n.345 del 04/05/2009 si è proceduto alla ricognizione dei livelli ottimali del servizio associato di funzioni e servizi comunali ai sensi della L.R. 16 agosto 2001 n.40;

CHE i Comuni di San Romano in Garfagnana, Camporgiano, Vagli Sotto, Villa Collemantina fanno parte del livello ottimale unico Garfagnana;

CHE le amministrazioni comunali interessate hanno convenuto sulla necessità di costituire un ufficio comune che si occupi dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia, secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R.T 16/08/2001 n. 40, come deliberato nei rispettivi consigli comunali :

- Comune di San Romano in Garfagnana delibera consiliare n. 33 del 29.09.2009
- Comune di Camporgiano delibera consiliare n. 50 del 29.09.2009
- Comune di Vagli Sotto delibera consiliare n. 36 del 25.09.2009
- Comune di Villa Collemantina delibera consiliare n. 35 del 25.09.2009

CHE la forma associata prescelta è quella della convenzione ex art. 30 D.Lgs.267/2000 in quanto consente di:

- a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità all'azione amministrativa ed implementando l'efficienza delle strutture comunali interessate;
- b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
- c) conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;

- d) accedere alla concessione dei contributi previsti dalle normative vigenti per lo svolgimento della gestione associata del servizio di cui alla presente convenzione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Oggetto della presente convenzione è l'esercizio in forma associata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 tra i Comuni di San Romano in Garfagnana, Camporgiano, Vagli Sotto e Villa Collemantina delle funzioni inerenti i servizi ed interventi educativi per la prima infanzia, mediante istituzione di un ufficio comune con sede nel Comune di San Romano in Garfagnana, cui è affidato il ruolo di ente responsabile della gestione associata.
2. L'ufficio comune è privo di personalità giuridica e si configura come entità dotata di autonomia operativa, funzionale ai Comuni associati.

Art. 2

(Enti partecipanti alla gestione associata)

1. Ad insindacabile giudizio degli enti associati, *previo parere della conferenza dei Sindaci*, altri enti potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata a mezzo di ufficio comune del servizio stesso.

Art. 3

(Finalità)

1. La gestione associata a mezzo di ufficio comune mira a conseguire efficacia, efficienza ed economicità a favore degli enti aderenti nel settore d'intervento.
2. In particolare, la gestione associata del Servizio di cui alla presente convenzione ha la finalità di:
 - a) migliorare i servizi offerti all'utenza, in termini quantitativi e qualitativi, con attenzione alle specificità di ogni realtà comunale;
 - b) garantire ai bambini ed alle famiglie dei Comuni interessati analoghe opportunità e diritti di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia
 - c) rispondere alle richieste delle famiglie dando l'opportunità di un'esperienza educativa anche a quei bambini che vivono in realtà comunali al momento prive di servizi per la prima infanzia;

- d) promuovere una diffusa cultura dell'infanzia che vede bambini e famiglie al centro delle politiche socio-educative di un territorio.

Art. 4

(Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza)

1. All'Ufficio Comune è affidato lo svolgimento delle seguenti funzioni, attività e procedimenti:
 - a) predisposizione di regolamenti per l'erogazione dei servizi, per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti, per la partecipazione al costo delle prestazioni medesime, per le autorizzazioni al funzionamento dei servizi e per il loro accreditamento;
 - b) adozione degli atti di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e di accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale e dei conseguenti regolamenti comunali;
 - c) attività di accertamento e controllo sui servizi autorizzati;
 - d) trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi ai servizi comunali ed ai servizi autorizzati e accreditati.
2. La gestione associata di cui alla presente convenzione comprende altresì:
 - a) la gestione dei nidi d'infanzia presenti o promossi sul territorio dei Comuni associati;
 - b) la gestione dei centri dei bambini e dei genitori presenti o promossi sul territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione;
 - c) la gestione dei centri gioco educativi presenti o promossi sul territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione;
 - d) l'attivazione dei servizi domiciliari promossi nel territorio degli enti interessati;
 - e) la programmazione e gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale in quanto riconducibili ai servizi suddetti;
 - f) la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso in cui i servizi e gli interventi oggetto della presente convenzione siano realizzati mediante affidamento e/o partenariato con soggetti terzi.
3. La gestione associata dovrà comunque essere svolta in conformità agli atti della programmazione locale e comporterà che servizi ed interventi educativi per la prima infanzia siano presenti ovvero promossi nell'intero territorio dei Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati e sulle modalità per l'accesso nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.

Art. 5

(Attività che restano nella competenza degli enti partecipanti)

1. Resteranno di competenza di ogni singolo ente tutti quei procedimenti non espressamente individuati nel precedente articolo 4 .
2. Restano in particolare nella competenza di ogni ente partecipante, tutte le attività di front-office necessarie a garantire:
 - a) la puntuale e completa informazione a favore delle famiglie interessate all'accesso ai servizi di cui alla presente convenzione;
 - b) la divulgazione ed informazione sui bandi annuali di accesso ai servizi di che trattasi;
 - c) la raccolta delle richieste di iscrizione ai servizi da parte delle famiglie aventi diritto, che saranno successivamente trasmesse all'ufficio comune.
3. Le attività sopradette saranno comunque espletate sulla base degli atti (avvisi, modulistica ecc) predisposti e coordinati dall'ufficio comune.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 6

(Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune)

1. La gestione associata avverrà mediante attribuzione al Comune di San Romano in Garfagnana di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti ai servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni.
2. L'accesso degli utenti ai servizi e agli interventi potrà avvenire in conformità ad un regolamento unico predisposto per garantire la parità di accesso alle prestazioni da parte dei potenziali utenti di tutti i Comuni associati e la parità di trattamento nella partecipazione al costo dei servizi. Nello more della redazione ed approvazione del regolamento unico, i Comuni convenzionati si impegnano ad applicare il Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia, già adottato dal Comune di San Romano in Garfagnana.

Art. 7

(Responsabile della gestione associata)

1. Il Responsabile della gestione associata dei servizi e interventi educativi per la prima infanzia è nominato dal Comune di San Romano in Garfagnana sul parere della Conferenza dei Sindaci.

2. Il responsabile emana e sottoscrive ogni provvedimento conclusivo di procedimento o di singole fasi di esso che verrà predisposto dal responsabile stesso o da altri dipendenti addetti all'ufficio associato. In particolare, al responsabile spettano i seguenti compiti:

- a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti della Conferenza dei Sindaci;
- b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;
- c) organizzare e sovrintendere le attività dell'ufficio cui è preposto;
- d) adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni della gestione associata;
- e) predisporre il rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il termine di cui all'art. 13 della presente convenzione.

3. Il Responsabile dell'ufficio comune svolge altresì funzioni di supporto tecnico alla Conferenza dei Sindaci negli ambiti di cui alla presente convenzione e partecipa, su specifica richiesta dei rispettivi Sindaci, o loro delegati, in qualità di esperto a Commissioni Consiliari, Consigli Comunali, Giunte Comunali, gruppi di lavoro nell'ambito della programmazione educativa di zona, come prevista dalla disciplina di settore di cui alla L.R. 32/2002 in premessa richiamata.

Art. 8

(Struttura organizzativa)

1. L'ufficio unico è istituito presso il Comune di San Romano in Garfagnana, che si impegna a mettere a disposizione i locali e a procurare la dotazione informatica e i supporti necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso, quali: arredi, stampanti, apparecchiature informatiche, software, utenze, ecc....

2. Presso lo stesso ente delegato potrà essere distaccato o comandato, anche a tempo parziale, il personale dei Comuni, che la Conferenza dei Sindaci reputi necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate. La concreta attribuzione del personale di cui sopra all'Ufficio comune avverrà con appositi atti di carattere organizzativo, da adottarsi entro dieci giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'attività dell'ufficio comune oggetto della presente convenzione. Il personale assegnato all'ufficio comune opererà di norma presso il comune di appartenenza, sotto la direzione del responsabile dell'ufficio comune.

3. Per lo svolgimento delle attività previste l'ufficio associato potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni con soggetti terzi, in conformità alle normative vigenti.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 9

(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La presente convenzione associativa ha validità di cinque anni a decorrere dalla stipula della presente ed è rinnovabile, con atto espresso dei singoli enti, salvo il diritto di ciascun ente associato di recedere in qualsiasi momento, con preavviso da dare agli altri partecipanti entro il 30 settembre di ciascun anno per liberarsi dal vincolo associativo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.
3. Il recesso di uno o più Comuni dalla presente convenzione non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

Art. 10

(Strumenti di consultazione e indirizzo: Conferenza dei Sindaci)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione è istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci sottoscrittori della presente convenzione e presieduta dal Sindaco di San Romano in Garfagnana; i Sindaci possono delegare un proprio assessore a partecipare alla Conferenza.
2. Alla conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla regione e dallo stato;
 - c) poteri di interpretazione del presente atto associativo e di risoluzione concordata delle controversie;
 - d) delibera il piano annuale delle attività da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
 - e) approva il rendiconto di gestione;
 - f) vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.

3. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile della gestione associata, i Segretari, dipendenti dei Comuni associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.

5. La Conferenza può adottare un regolamento di funzionamento e nominare un segretario con il compito di verbalizzare le sedute.

Art. 11

(Referenti tecnici)

1. Ciascuno degli enti firmatari della presente convenzione individua un proprio referente tecnico.
2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all'articolo 4) e 7) della presente convenzione.

Art. 12

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni, la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente: i costi di funzionamento della gestione associata, gli interventi e le attività da attuare, le priorità degli interventi e delle attività.
2. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.
3. Eventuali variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all'approvazione della Conferenza. In tal caso si applica il comma 2.
4. I costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti.
5. Per quanto riguarda i costi di gestione, compresi quelli per il personale eventualmente comandato o distaccato dai Comuni presso l'ente delegato, questi verranno ripartiti tra gli enti aderenti sulla base dei seguenti criteri:

il riparto dei costi verrà rapportato al numero dei bambini rispettivamente presenti nelle strutture ed alle indicazioni specifiche annuali della conferenza dei Sindaci in relazione agli interventi programmati)

6. Eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione associata, verranno utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione della funzione oggetto della presente convenzione, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti.
7. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento in favore dell'ente responsabile della gestione associata, delle somme di competenza, in base alle previsioni del piano di attività di cui al precedente art. 2, secondo le seguenti percentuali e scadenze:
 - *50% entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio comunale dell'anno di riferimento;*
 - *30% entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;*
 - *il saldo entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione.*
8. Il responsabile può impegnare sul bilancio del comune responsabile della gestione associata.
9. La struttura individuata come responsabile di tutte le gestioni dei servizi associati si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

Art. 13

(Rendiconto di gestione)

1. Il rendiconto annuale del servizio associato è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.
2. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 maggio dell'anno successivo e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d'atto.

Art. 14

(Beni e strutture)

1. I Comuni associati potranno conferire all'Ufficio Associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

3. Al momento dello scioglimento della convenzione o del recesso da parte di un ente, i beni acquistati insieme verranno trattenuti presso la sede della struttura e soggetti a valutazione e rimborso pro quota, tenendo conto anche dell'ammortamento degli stessi.

Art. 15

(Scioglimento del vincolo convenzionale)

La conferenza dei sindaci può decidere all'unanimità lo scioglimento anticipato della convenzione, senza penali per gli enti partecipanti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione restano ferme, se ed in quanto compatibili, le disposizioni normative interne del comune di San Romano in Garfagnana. in quanto ente capofila e responsabile della gestione associata.
2. Per tutto quanto altro non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
3. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 17

(Esenzioni per bollo e registrazione)

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR 131/86 ed è esente da bollo, come da tab. allegato "b", articolo 16 del DPR 26.10.1972 n. 642.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 11 pagine, che viene firmato dalle parti.

Il Sindaco del Comune di San Romano in Garfagnana Dott. Pier Romano Mariani :

Il Vice Sindaco del Comune di Camporgiano Sig.ra Biagioni Tiziana :

L'Assessore Comunale del Comune di Vagli Sotto Sig.ra Pellinacci Mirna :

Il Vice Sindaco del Comune di Villa Collemandina Sig. Santini Gian Franco :

La presente convenzione viene sottoscritta in ogni pagina in data _____ ,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della convenzione stessa, dal Dott. Fantoni Paolo,
nato a _____ il _____, in qualità di Sindaco
del Comune di Piazza al Serchio (codice fiscale ente : _____),
a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.09.2009,
immediatamente eseguibile.

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

(Dott. Fantoni Paolo)